



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 12/08/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1289

Nucleo regionale verifica contratti ed appalti - Istituzione ed attivazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Nello scenario regionale si è registrata, nel tempo, la stratificazione di provvedimenti emanati, a partire dall'anno 2000, che hanno interessato sia gli aspetti contrattuali e procedurali che quelli legati al contenimento dei costi per l'acquisto di beni e per le cosiddette "esternalizzazioni dei servizi" nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale:

- Legge Regionale 22/12/2000, n. 28 "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000" che ha introdotto (art. 23) vincoli alle dotazioni organiche delle aziende sanitarie, (art. 20) divieti e vincoli alle consulenze ed all'acquisizione di beni e servizi e per il riesame dei contratti di acquisto in essere;
- Legge Regionale 5/12/2001, n. 32 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001" che ha introdotto vincoli, divieti e disposizioni procedurali alle attività in materia di contratti ed appalti da parte delle Aziende Sanitarie;
- Legge Regionale del 9/12/2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002" che all'art. 8 ha previsto che "nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta un'unica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale unificata" e che "l'eventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete esigenze funzionali" nonché che "nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'azienda deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373, commi 1 e 2, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo" e che "i costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono superare nel 2003 il 98 per cento di quelli sostenuti nell'anno 2001";
- Legge Regionale 7/3/2003, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia" che all'art. 37 ha previsto che "per l'acquisto di beni e servizi con valore di stima, imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende e gli istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi al termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto, per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno avviate nel corso dell'anno" e che "è fatto assoluto divieto di ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per il ricorso a procedure comunitarie nelle gare d'appalto previste dalla L.

n. 289/2002”;

- Legge Regionale 7/1/2004, n. 1 che all'art. 6 (Acquisto di beni e servizi) ha previsto che “Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.” che “Per procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma I come base d'asta al ribasso”;

- Legge Regionale 4/8/2004 n. 14 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004” che all'art.19 (Acquisti di beni e servizi) ha previsto soglie diverse per la richiesta di autorizzazione regionale per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie legando l'autorizzazione medesima all'analisi di diversi fattori.

In ambito normativo settoriale, l'approvazione avvenuta con il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 del cosiddetto “Codice degli appalti” e le successive modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 hanno comportato una fase di revisione e riassetamento dell'intera materia degli appalti e dei contratti nell'ambito della pubblica amministrazione e soprattutto nella normativa di riferimento regionale.

L'articolo 1 (commi 455 e 456) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha, inoltre, rafforzato l'indirizzo verso le Regioni finalizzato alla costituzione delle centrali di acquisto ai sensi e per effetto dell'art. 33 del “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Per tali motivi, la Regione Puglia con Legge Regionale n. 26/2006 “Interventi in materia sanitaria” all'art. 20 ha affermato la volontà, in linea con il nuovo “codice degli appalti”, di promuovere e incentivare le Unioni temporanee di acquisto tra Aziende e Istituti del SSR attraverso “Unioni di acquisto”, con l'obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda e di dar luogo ad acquisti unificati in via prioritaria per i prodotti sanitari ed economici per i quali sia possibile standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune utilizzazione.

La Giunta Regionale con Delibera 15 febbraio 2007, n. 125 recante: “Sperimentazione Centro Territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli Enti Locali Pugliesi (CAT) ed adempimenti connessi all'art. 20, comma 4 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26”, ha costituito, in via sperimentale, un tavolo di confronto regionale sulle problematiche connesse con l'applicazione del nuovo “Codice”, ai sensi del già citato art. 20 della L.R. n. 26/2006.

Con Delibera 25 marzo 2008, n. 399 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee Guida per gli acquisti sottosoglia comunitaria delle Aziende ed Istituti del S.S.R.” quale strumento di uniformità nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale negli acquisti sottosoglia attese le criticità rilevate dal tavolo di parte pubblica e dell'Associazione Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia (A.F.O.R.P.) di cui alla D.G.R. n. 125/2007, e connesse con l'applicazione di alcuni istituti del “Codice dei Contratti”.

Con la Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) (come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2008) sono stati introdotti (art. 3 comma 26) il “divieto assoluto di procedere ad acquisti di beni durevoli, di farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale, utilizzando la dichiarazione di infungibilità” disponendo che “in deroga a quanto previsto al primo periodo, in caso di comprovata necessità di acquisti di beni ritenuti infungibili, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore di distretto o dal dirigente medico di presidio o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale”.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale è stata quindi incaricata di adottare “apposito atto

di costituzione di un Osservatorio dei dispositivi medici e protesici nonché del relativo repertorio regionale anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale”.

Tenuto conto che sono in corso sia l’attivazione ed il potenziamento dell’ “Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie, dei Dispositivi Medici e Protesici e degli Investimenti” delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario di Puglia, di cui all’art. 7 della L.R. n. 39/2007, quale strumento di trasparenza nella gestione e mezzo di controllo della spesa pubblica, sia l’attivazione, in forma stabile, presso l’Assessorato alle Politiche della Salute del “Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto” istituito ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 26/2006.

Tenuto conto, altresì, che con Deliberazione n.745 del 5.5.2009 ad oggetto “Criteri e procedure per l’attivazione progetti di sperimentazione gestionale (art 9 bis del D.lgs. n. 502/92 e s. m. e i.) e dell’istituto dell’in house providing” la Giunta Regionale ha approvato le linee guida utili alla realizzazione del percorso di internalizzazione di attività strumentali e strettamente correlate alle attività istituzionali di assistenza da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del S.S.R.

Si ritiene opportuno attivare, nelle more che le iniziative di cui innanzi siano portate a regime, un Nucleo regionale di esperti in materia di contratti ed appalti finalizzato all’esigenza di operare una verifica preventiva e/o preliminare agli atti predisposti dalle Aziende ed Enti singoli o associati per gare di acquisto di beni e servizi di importo consistente e cioè:

1. per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, un importo pari ad 1.000.000,00/Euro, inferiore alla soglia comunitaria (Regolamento CE della Commissione n. 1422 del 4 dicembre 2007);
2. per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i servizi e le forniture, l’importo corrispondente alla soglia comunitaria (Regolamento CE della Commissione n. 1422 del 4 dicembre 2007), pari o superiore ad euro 206.000,00.

Considerato che:

- l’art. 1 della Legge Regionale n° 24 del 13/8/2001 assegna all’Agenzia Regionale Sanitaria, istituita con la medesima legge, “compiti di supporto tecnico - operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari” e che l’art. 2 della stessa legge assegna all’Ares il compito di fornire “la necessaria assistenza alle Aziende Sanitarie e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (L.R. C.C.S.) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione” (così la lettera g del primo comma) nonché di gestire “centralmente, per conto delle Aziende Sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull’intero territorio regionale.... nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell’Assessore alla sanità” (così la lettera o);
- nell’ambito delle sue prerogative, l’Ares Puglia fornisce assistenza agli enti del Servizio Sanitario Regionale in merito alla appropriatezza delle prestazioni oggetto delle gare e degli appalti ed alla congruità dei relativi risultati perseguiti (anche in relazione agli obiettivi pianificati, compreso quello della concentrazione degli acquisti) attraverso attività di sorveglianza preventiva finalizzata all’efficienza, celerità, economicità e massima trasparenza del sistema degli acquisti, delle gare e degli appalti, in coerente applicazione della normativa e dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n° 163 del 12/4/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Posto in evidenza che obiettivo prioritario da perseguirsi mediante l’istituzione del Nucleo regionale è la realizzazione immediata di un monitoraggio e della sorveglianza e verifica preventiva sugli atti e sulle procedure di gara per contratti pubblici concernenti lavori ed acquisti di beni, servizi, tecnologie e

dispositivi medici e della relativa documentazione tecnica ed amministrativa (bandi di gara e capitolati tecnici) anche al fine di assicurare una coerenza con le priorità definite e relative all'espletamento delle procedure di gara per tutti i beni e servizi ed i lavori per i quali i contratti siano scaduti e che non sono oggetto del processo di internalizzazione delle attività e che non siano diversamente riconducibili ad iniziative di unificazione delle procedure di acquisto.

Tenuto conto che risulta indispensabile assicurare la piena aderenza degli atti e delle procedure di gara alla normativa comunitaria, nazionale e regionale anche con riferimento al divieto di frazionamento degli acquisti.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di:

- 1) di istituire presso l'Assessorato alle Politiche della Salute un "Nucleo regionale per la verifica sui contratti ed appalti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale";
- 2) di stabilire che il Nucleo di cui al precedente punto è coordinato dall'Agenzia Regionale Sanitaria che si avvale, per le attività da svolgersi, di professionalità di comprovata esperienza e competenza in materia di contratti ed appalti nel settore sanitario;
- 3) di stabilire che le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono acquisire preliminarmente all'attivazione delle procedure di gara ovvero delle rinnovazioni contrattuali (ove ammesse e previste) il parere favorevole da parte del Nucleo di cui al presente provvedimento;
- 4) di stabilire che le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono trasmettere almeno 30 giorni prima della prevista pubblicazione, tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (bando, capitolato, disciplinare), completa di ogni elemento informativo e tecnico, al Nucleo di cui al presente provvedimento;
- 5) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento deve assicurare:
 - a) l'esame preliminare alla pubblicazione della documentazione di gara ovvero alla sottoscrizione delle rinnovazioni contrattuali predisposte dalle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
 - b) la proposizione di modifiche e/o integrazioni alla documentazione predisposta dalle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale con l'intento di assicurare una coerenza con le norme, con le priorità definite in merito alla appropriatezza delle prestazioni oggetto delle gare e degli appalti ed alla congruità dei relativi risultati perseguiti anche in relazione agli obiettivi pianificati, compreso quello della concentrazione degli acquisti;
 - c) l'emanazione di pareri vincolanti relativi alla procedure di gara predisposte dalle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R.;
 - d) la elaborazione di giudizi di merito non vincolanti sull'impatto delle tecnologie oggetto di gara all'interno dell'organizzazione del lavoro delle Aziende e degli Enti del S.S.R., nonché sull'opportunità dell'appalto e/o sull'adeguatezza del suo oggetto, sulla appropriatezza delle prestazioni e sulla congruità dei risultati perseguiti in relazione anche agli obiettivi pianificati;
 - e) la raccolta e valutazione delle anomalie e delle criticità nella esecuzione degli appalti da parte delle Aziende e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario regionale;
- 6) di stabilire che entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, il Direttore Generale dell'Ares Puglia provvede con propria determinazione alla costituzione nominativa del Nucleo di cui al presente provvedimento, su indicazione dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- 7) di stabilire che è fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende e degli Enti pubblici del S.S.R. di trasmettere al Nucleo, prima della loro pubblicazione, i bandi delle gare e la conosciuta documentazione (atti di gara, capitolato e/o disciplinare d'appalto, schema di contratto) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art.28 del Codice) prevista per servizi e forniture per i contratti stipulati dagli altri soggetti tenuti all'osservanza delle direttive comunitarie nonché di importo pari o superiore a 1.000.000,00/Euro nel caso di lavori;
- 8) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento esaminerà i bandi di gara e la correlata

- documentazione ovvero ne produrrà le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione;
- 9) entro lo stesso termine di cui al punto precedente, il Nucleo dovrà trasmettere l'eventuale parere negativo di merito previsto dal presente provvedimento;
- 10) di stabilire che la documentazione relativa agli esiti della consultazione del Nucleo da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del SSR dovrà essere allegata alle delibere di aggiudicazione;
- 11) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento è composto dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità o suo delegato, dal Direttore Generale dell'Ares Puglia o da Dirigente da esso delegato ed è composto, altresì, da cinque membri, individuati dall'Assessore Regionale alle Politiche della Salute di concerto con il Direttore Generale dell'Ares Puglia, tra esperti di riconosciuta professionalità ed indipendenza che corrispondano ai seguenti profili:
- a) un economista aziendale di comprovata esperienza in materia di appalti pubblici;
 - b) un ingegnere clinico di comprovata esperienza in materia di appalti pubblici;
 - c) un medico di comprovata esperienza in organizzazione sanitaria e qualità;
 - d) un giurista di comprovata esperienza in materia di diritto sanitario e di appalti pubblici;
 - e) un laureato in discipline giuridiche con esperienza in direzione amministrativa e nella materia degli appalti;
- 12) di stabilire che i membri dell'Osservatorio nominano a maggioranza il Presidente con potere di convocazione e che a ciascun membro esterno è riconosciuta una indennità ovvero un rimborso spese stabilite dall'Ares che ne assumerà i costi;
- 13) di stabilire che il Nucleo ha sede presso l'Agenzia Regionale Sanitaria di Puglia in Bari che provvede a fornire personale ed attrezzature e che ne sostiene gli oneri;
- 14) di stabilire che l'Ares Puglia individua il personale necessario all'espletamento delle funzioni del Nucleo;
- 15) di stabilire che nell'ambito del Documento annuale di Indirizzo Economico Funzionale sono destinate all'Ares Puglia le risorse necessarie per le attività di cui al presente provvedimento;
- 16) di ricomprendere il rispetto degli adempimenti di cui al presente provvedimento ed il perseguimento degli obiettivi qui stabiliti, fra quelli disciplinati dai Piani di attività approvati dall'Assessorato alle Politiche della Salute, contribuendo quindi alla valutazione dei Direttori Generali.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di istituire presso l'Assessorato alle Politiche della Salute un "Nucleo regionale per la verifica sui contratti ed appalti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale";
- 2) di stabilire che il Nucleo di cui al precedente punto è coordinato dall'Agenzia Regionale Sanitaria che si avvale, per le attività da svolgersi, di professionalità di comprovata esperienza e competenza in materia di contratti ed appalti nel settore sanitario;
- 3) di stabilire che le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono acquisire preliminarmente all'attivazione delle procedure di gara ovvero delle rinnovazioni contrattuali (ove ammesse e previste) il parere favorevole da parte del Nucleo di cui al presente provvedimento;
- 4) di stabilire che le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono trasmettere almeno 30 giorni prima della prevista pubblicazione, tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (bando, capitolato, disciplinare), completa di ogni elemento informativo e tecnico, al Nucleo di cui al presente provvedimento;
- 5) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento deve assicurare:
 - a. l'esame preliminare alla pubblicazione della documentazione di gara ovvero alla sottoscrizione delle rinnovazioni contrattuali predisposte dalle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
 - b. la proposizione di modifiche e/o integrazioni alla documentazione predisposta dalle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale con l'intento di assicurare una coerenza con le norme, con le priorità definite in merito alla appropriatezza delle prestazioni oggetto delle gare e degli appalti ed alla congruità dei relativi risultati perseguiti anche in relazione agli obiettivi pianificati, compreso quello della concentrazione degli acquisti;
 - c. l'emanazione di pareri vincolanti relativi alla procedure di gara predisposte dalle Aziende ed Enti pubblici del S.S.R.;
 - d. la elaborazione di giudizi di merito non vincolanti sull'impatto delle tecnologie oggetto di gara all'interno dell'organizzazione del lavoro delle Aziende e degli Enti del S.S.R., nonché sull'opportunità dell'appalto e/o sull'adeguatezza del suo oggetto, sulla appropriatezza delle prestazioni e sulla congruità dei risultati perseguiti in relazione anche agli obiettivi pianificati;
 - e. la raccolta e valutazione delle anomalie e delle criticità nella esecuzione degli appalti da parte delle Aziende e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario regionale;
- 6) di stabilire che entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, il Direttore Generale dell'Ares Puglia provvede con propria determinazione alla costituzione nominativa del Nucleo di cui al presente provvedimento, su indicazione dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- 7) di stabilire che è fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende e degli Enti pubblici del S.S.R. di trasmettere al Nucleo, prima della loro pubblicazione, i bandi delle gare e la correlata documentazione (atti di gara, capitolato e/o disciplinare d'appalto, schema di contratto) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art.28 del Codice) prevista per servizi e forniture per i contratti stipulati dagli altri soggetti tenuti all'osservanza delle direttive comunitarie nonché di importo pari o superiore a 1.000.000,00/Euro nel caso di lavori;
- 8) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento esaminerà i bandi di gara e la correlata

documentazione ovvero ne produrrà le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione;

9) entro lo stesso termine di cui al punto precedente, il Nucleo dovrà trasmettere l'eventuale parere negativo di merito previsto dal presente provvedimento;

10) di stabilire che la documentazione relativa agli esiti della consultazione del Nucleo da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del SSR dovrà essere allegata alle delibere di aggiudicazione;

11) di stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento è composto dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità o suo delegato, dal Direttore Generale dell'Ares Puglia o da Dirigente da esso delegato ed è composto, altresì, da cinque membri, individuati dall'Assessore Regionale alle Politiche della Salute di concerto con il Direttore Generale dell'Ares Puglia, tra esperti di riconosciuta professionalità ed indipendenza che corrispondano ai seguenti profili:

- a. un economista aziendale di comprovata esperienza in materia di appalti pubblici;
- b. un ingegnere clinico di comprovata esperienza in materia di appalti pubblici;
- c. un medico di comprovata esperienza in organizzazione sanitaria e qualità;
- d. un giurista di comprovata esperienza in materia di diritto sanitario e di appalti pubblici;
- e. un laureato in discipline giuridiche con esperienza in direzione amministrativa e nella materia degli appalti;

12) di stabilire che i membri dell'Osservatorio nominano a maggioranza il Presidente con potere di convocazione e che a ciascun membro esterno è riconosciuta una indennità ovvero un rimborso spese stabilite dall'Ares che ne assumerà i costi;

13) di stabilire che il Nucleo ha sede presso l'Agenzia Regionale Sanitaria di Puglia in Bari che provvede a fornire personale ed attrezzature e che ne sostiene gli oneri;

14) di stabilire che l'Ares Puglia individua il personale necessario all'espletamento delle funzioni del Nucleo;

15) di stabilire che nell'ambito del Documento annuale di Indirizzo Economico Funzionale sono destinate all'Ares Puglia le risorse necessarie per le attività di cui al presente provvedimento;

16) di ricomprendere il rispetto degli adempimenti di cui al presente provvedimento ed il perseguimento degli obiettivi qui stabiliti, fra quelli disciplinati dai Piani di attività approvati dall'Assessorato alle Politiche della Salute, contribuendo quindi alla valutazione dei Direttori Generali.

17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
